

06207

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**

Deliberazione 1185

del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Melis Mario

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Carloforte ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°68/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Melis Mario, codice fiscale MLS MRA 37A07 B789K, codice azienda IT013CA011

- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 1/2001 per complessive lire 3.193.178 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Melis Mario, codice fiscale MLS MRA 37A07 B789K, codice azienda IT013CA011, in quanto coerente con le normative vigenti

- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°68/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°1/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 3.193.178 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Melis Mario codice fiscale MLS MRA 37A07 B789K, codice azienda IT013CA011
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ISP

ADD G.P.



Il Direttore Generale
Simeone

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° *1185* /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal **19 MAR. 2001**

al **28 MAR. 2001**

Il Responsabile del procedimento
Carta



Il Responsabile Affari Generali





COMUNE DI CARLOFORTE

- PROVINCIA DI CAGLIARI -

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 68 del 4/9/00

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n°7 che segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) negli allevamenti aziendali di cui all'O.S. n° 64-00;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1965, n.34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n°298;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n.146;

Visto il decreto n.502/92 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

Vista la nota del Ministero della Sanità emanata con nota n. 600.6/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Sardegna;

Visto D.A.I.S. n°33 del 31.08.2000

Tenuto conto che l'applicazione dello stamping out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente agli allevamenti dei proprietari descritti in premessa;

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno,

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi.

Le lettere c) ed e) dell'O.S. n°64 / 00, del 28 agosto 2000, sono sostituite dalle seguenti:

c) è vietata la circolazione e il trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico e soste;

e) è obbligatorio il mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano, salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità e d'urgenza in un macello ubicato nella zona o, se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale, su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda, abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente ordinanza che notificata ai Sigg. Melis Mario, Melis Antonio, Locci Assunta e Pala Giovanni entra immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £. 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.000 a £. 2.500.000.

Dalla residenza municipale 4 Settembre.2000

COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DI CAGLIARI

La presente ordinanza è conservata in un fascicolo.



IL SINDACO originale conservato agli atti del Comune di
Francesco Granara Carloforte.

Carloforte, il 5/1/2001

Il Funzionario

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
10 GEN 2001
PROT. 547
CLAS. FAS.

prot 262 del
11.01.2001



COMUNE DI CARLOFORTE

- PROVINCIA DI CAGLIARI -

POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n. 01 del 05/01/2001

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Vista la Legge 23 gennaio 1965, n.34;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833;
Vista la Legge 2 giugno 1988, n.218;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n°298;
Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n.587;
Vista la nota ARIS prot. n.27791 del 30 Agosto 2000;
Vista la propria Ordinanza n. 68 del 04.09.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;
Vista la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia sui capi ovini abbattuti e distrutti in applicazione dell'Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. Melis Mario, nato a Carloforte il 07.01.1937 ed ivi residente in Località Spalmatore s.n., Codice Fiscale MLS MRA 37A07 B789K;
Visto il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA dal 28.08.2000 al 08.10.2000, che fa parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

In lire 5.321.964 (cinquemilionitrecentoventunomilanovecentosessantaquattro), l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. Melis Mario, nato a Carloforte il 07.01.1937 ed ivi residente in Località Spalmatore s.n., Codice Fiscale MLS MRA 37A07 B789K.



IL SINDACO
Francesco Granara



COMUNE DI CARLOFORTE

- PROVINCIA DI CAGLIARI -

POLIZIA MUNICIPALE

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 68 del 04.09.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini del sig. Melis Mario nato a Carloforte il 07.01.1937 ed ivi residente in Località Spalamatore s.n.;
Visto il regolamento di Polizia Veterinaria 08 febbraio 1954 n.320;
Vista la Legge 02 giugno 1988, n.218;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298;
Vista la nota ARIS prot. n.27791 del 30 agosto 2000;

A T T E S T A

- 1) La piena esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n. 68 del 04.09.2000;
- 2) che il suindicato allevatore ha rispettato le norme stabilite dalle suindicate leggi sanitarie.

Carloforte li 05.01.2001



IL SINDACO
Francesco Granara